



REGIONE DEL VENETO

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

**LINEE GUIDA
PER LA COMPOSIZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ACCERTAMENTO FINALE
DI PERCORSI E AZIONI FORMATIVE**



8c6dff96



1. Composizione della commissione d'esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative

La commissione d'esame di valutazione delle prove di accertamento finale è costituita da componenti esterni e da componenti interni.

I componenti esterni sono:

- un presidente, nominato dalla struttura regionale competente in materia di formazione, in posizione di terzietà, con funzione di presidio e garanzia del processo;
- un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra i componenti dell'elenco regionale¹;
- un esperto della figura professionale o del settore, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra soggetti in possesso di consolidata esperienza professionale.

All'atto dell'insediamento e comunque prima dell'avvio delle prove d'esame i componenti della commissione d'esame dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità.

La commissione è integrata da almeno due ulteriori componenti interni scelti tra i docenti, garantendo comunque la presenza di un docente dell'area tecnico professionale e di un docente dell'area culturale.

2. Funzioni del presidente della commissione

Il presidente della commissione d'esame presiede la sessione d'esame, garantisce il regolare svolgimento delle prove e sovrintende e coordina il lavoro della commissione stessa.

Inoltre il presidente deve:

- verificare la regolarità della costituzione della commissione d'esame e la presenza dei componenti;
- verificare l'identità dei candidati mediante la carta d'identità o di altro documento equipollente valido;
- verificare la completa e corretta esecuzione delle operazioni formali nella compilazione e sottoscrizione dei verbali;
- sovrintendere alla predisposizione della documentazione finale per la pubblicazione degli esiti;
- verificare la percentuale di presenza minima dei candidati.

Nel caso in cui uno o più candidati siano impossibilitati a partecipare alle prove d'esame per impedimento debitamente documentato, il presidente della commissione verbalizza l'assenza ai fini della riconvocazione della medesima commissione o ai fini dell'ammissione del candidato ad altra sessione d'esame, fornendo in ogni caso comunicazione alla Regione.

3. Funzioni della commissione d'esame

La commissione d'esame procede a:

- prendere in esame la documentazione recante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun candidato;
- somministrare le prove, gestire i colloqui individuali, valutare i risultati delle prove;

¹ Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29 marzo 2018. Nelle more della piena operatività dell'elenco regionale, l'esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o dall'organismo della formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l'assenza di conflitti di interesse.



- sottoscrivere i verbali di esame;
- approvare la documentazione finale ai fini della pubblicazione degli esiti.

4. Requisiti dei candidati per l'ammissione all'esame

I requisiti dei candidati necessari per l'ammissione alle prove finali (es. monte ore, qualità, apprendimento, etc.) sono previsti dalle rispettive direttive regionali di riferimento. Sono ammesse richieste in deroga solo se preventivamente autorizzate dalla competente struttura regionale.

5. Prove di accertamento finale: articolazione e tipologia delle prove

Le prove di accertamento finale devono rendere trasparenti al candidato le fasi della prova e i criteri di valutazione.

Le sedute della commissione d'esame sono valide solo in presenza di tutti i componenti esterni.

Le prove di accertamento finale consistono:

- in una o più prove teoriche, scritte e/o orali, e/o prove di laboratorio, rivolte alla valutazione dell'insieme delle competenze tecnico professionali in cui si articola il profilo di riferimento;
- nella IeFP in un accertamento delle competenze culturali e/o trasversali, integrato con un colloquio individuale finalizzato ad individuare le competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Le prove di accertamento finale si svolgono in un'unica sessione. I candidati, per raggiungere il punteggio minimo per il superamento dell'esame, devono partecipare e superare tutte le prove previste; le prove finali non prevedono prove d'appello.

La valutazione consiste in un giudizio complessivo emesso dalla commissione d'esame a maggioranza per ciascun candidato; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

La commissione d'esame compila un verbale finale, redatto secondo i formulari previsti dalla Regione, firmato da tutti i componenti della commissione, interni ed esterni, nel quale riporta il giudizio emesso.

I testi delle prove finali, compresi quelli non sorteggiati e i singoli elaborati dei candidati sono conservati agli atti di ogni Scuola di formazione professionale od Organismo di formazione.

Puntuali indicazioni sull'articolazione e lo svolgimento delle prove saranno fornite con successivi atti del Direttore della struttura competente.

6. Pubblicazione dei risultati

Al termine dei lavori della commissione d'esame i giudizi espressi e la votazione finale sono resi pubblici nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR), in materia di protezione e di trattamento dei dati personali.

7. Ricorsi

A tutela del candidato, gli Organismi di formazione e la Scuola della formazione professionale indicano nei propri atti provvedimenti le modalità per la proposizione di eventuali ricorsi.



8. Disposizione finali

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Linee Guida, continuano a trovare applicazione le istruzioni e le direttive riportate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 17 maggio 1991, n. 10 “Prove di accertamento finale delle azioni formative” come aggiornata dalla DGR n. 1121 del 7 aprile 1998, in quanto compatibili.

